



UNIPOLSAI ENERGIA

Aria

Assicurazione Multirischi per impianti eolici

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Multirischi degli impianti eolici

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni



Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "UnipolSai Energia - Aria"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, gestione o conduzione di impianti eolici.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo esclusioni espressamente indicate.
- ✓ **GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO:** danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate ed in funzione, salvo quanto espressamente escluso.
- ✓ **FURTO E RAPINA:** danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto (incendio, esplosione, scoppio ad esso conseguente) e/o da alluvione, inondazione e allagamento.
- ✓ **PROTEZIONE DEL REDDITO:** perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Furto e Rapina, Eventi catastrofali e Cyber Risk.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle cose assicurate.
- ✓ **CYBER RISK:** danni indennizzabili ai sensi delle sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Protezione del reddito - ove operanti - qualora il sinistro sia causato da un attacco informatico.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti dal contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).

GARANZIA SUPPLEMENTARE PER LA SEZIONE DANNI AI BENI (a pagamento)

- ✓ Ricorso terzi

GARANZIA SUPPLEMENTARE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (a pagamento)

- ✓ Assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- ✓ Assicurazione Responsabilità civile da prodotto difettoso (R.C.P.)

GARANZIA SUPPLEMENTARE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE (a pagamento)

- ✓ Sanzioni amministrative da parte del GSE
- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le attività non inerenti la proprietà, gestione o conduzione di impianti eolici.
- ✗ Sono esclusi tutti i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Inoltre:
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti sopra descritti, le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché gli amministratori delle medesime, i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione, gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti.
- ✗ **TUTELA LEGALE:** non sono in copertura le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, alla materia fiscale o amministrativa nonché quelle inerenti a fatti dolosi delle persone assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da o dovuti a trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata.
- ! **GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO:** di deperimento, logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita.
- ! **FURTO E RAPINA:** agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata.
- ! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulla cosa assicurata.
- ! **PROTEZIONE DEL REDDITO:** eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti.
- ! **TUTELA LEGALE:** controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione è valida per gli impianti ubicati nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre se è pattuito il tacito rinnovo e la Società comunica eventuali modifiche tariffarie intervenute, il mancato pagamento del premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta ad UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio presenti nella sezione Danni ai beni, e alle garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento presenti nella sezione Eventi catastrofali, puoi esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza; in questo caso il contratto proseguirà per le altre garanzie e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione Multirischi degli impianti eolici



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
PRODOTTO: "UNIPOLSAI ENERGIA - ARIA"

Data: 15/11/2020 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni.

Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. È facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI

Ricorso terzi

UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali, da Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'assicurato per gli Infortuni subiti dai prestatori di lavoro, soci a responsabilità limitata e associati in partecipazione in occasione di lavoro e servizio (Rivalsa INAIL /Danno eccedente la Rivalsa INAIL /Lavoratore non INAIL).

Responsabilità Civile da Prodotto Difettoso

UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in Polizza, dopo la loro consegna a terzi.

TUTELA LEGALE

Sanzioni amministrative da parte del GSE

La garanzia opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa di decadenza - riconfigurazione - ridefinizione - mancato riconoscimento - restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa).

Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte relative alla manutenzione dell'impianto, sempreché il valore in lite sia superiore a € 2.000,00 (duemila).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo, per il dettaglio delle quali si rimanda al prospetto riepilogativo di Polizza.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia:

DANNI AI BENI

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- furto, Rapina/estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
- guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, valanghe e slavine, crollo e collasso strutturale;
- Terremoto;

- eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree;
- Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;
- inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, brina, condensa, siccità, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o il manutentore;
- montaggio o smontaggio di macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;
- di deperimento, logoramento o usura, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione;
- ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati;
- sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.
- Beni in Leasing

Inoltre, sono esclusi i danni:

- a linee di distribuzione e trasmissione di energia;
- a flora e fauna, terreno (comprendente terreno di superficie), riporti, drenaggi, ponti, moli, banchine, qualsiasi proprietà off-shore;
- derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, salvo che siano diretta conseguenza di un Danno materiale e diretto non altrimenti escluso.

GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

Sono, altresì, esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati nonché dal mancato rispetto delle procedure di avviamento, gestione e arresto dei macchinari; restano inclusi i danni derivanti da errori di manovra provocati dall'operatore sempre che tali errori non costituiscano una prassi operativa consolidata ed in contrasto con le prescrizioni e le procedure di gestione corretta e prescritta dal costruttore/venditore;
- da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di manutenzione, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a ordinaria manutenzione;
- alle batterie di accumulo;
- in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da Sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi.

FURTO E RAPINA

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio, terremoto, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano i luoghi contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei luoghi che le contengono;
 - persone legate con le persone di cui al precedente punto 2) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- verificatisi in ubicazioni diverse da quelle espressamente identificate in polizza.

EVENTI CATASTROFALI

GARANZIA TERREMOTO

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto
- di furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

GARANZIA ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulla cosa assicurata.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- causati da crollo e collasso strutturale;
- causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, rigurgito di fognature.

PROTEZIONE DEL REDDITO

Sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono esclusi i danni:

- provocati da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro salvo quanto disposto dalla garanzia Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale;
- da Furto, salvo quanto disposto dalla garanzia Danni da furto agevolato da impalcature e ponteggi;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dalla garanzia Danni alle cose in consegna e custodia;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia Danni da inquinamento non graduale;
- derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica;
- da produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide per sinistri relativi:

- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- a vertenze con la Società;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di Sinistro?</p>	<p>Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave. In caso di Sinistro relativo alla Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO, il Contraente o l'Assicurato deve eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o a UnipolSai, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'Attività.</p> <p>In caso di Sinistro relativo alla Sezione TUTELA LEGALE il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o ad UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non ci sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con UnipolSai.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei Sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>UnipolSai si impegna alla liquidazione dei Sinistri entro 30 giorni dal momento della definizione delle modalità del Sinistro e dell'entità del danno sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il Premio non è soggetto ad alcun adeguamento e/o indicizzazione per tutta la durata contrattuale.</p>
<p>Rimborso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. • A seguito di recesso da parte di UnipolSai dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio o dalle garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento, questa provvederà, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali, da conteggiarsi: <ul style="list-style-type: none"> - per le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio, sulla base del 5% del tasso netto annuo della sezione Danni ai beni riferito alla partita macchinario; - per le garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento sulla base del tasso netto della relativa sezione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Rispetto alla decorrenza e alla durata delle coperture non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie.</i>



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
Risoluzione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto a persone giuridiche che gestiscono impianti eolici per i rischi connessi all'esercizio dell'attività di produzione di energia. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni e/o del patrimonio, relativamente all'esercizio della suddetta attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).

<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Collegio peritale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle Sezioni <u>DANNI AI BENI, GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO, FURTO E RAPINA, EVENTI CATASTROFALI, PROTEZIONE DEL REDDITO</u> in difetto di accordo tra UnipolSai ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo devono essere effettuate da un collegio di periti. <p>Arbitrato irrituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle Sezioni <u>TUTELA LEGALE</u> è prevista una procedura di arbitrato. UnipolSai ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro. - Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOLSAI ENERGIA

Aria

Assicurazione multirischi per impianti eolici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI/03100/003/00000 - Ed. 15/11/2020

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 42
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	6 di 42
2. SEZIONE DANNI AI BENI	10 di 42
3. SEZIONE GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO	14 di 42
4. SEZIONE FURTO E RAPINA	16 di 42
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	19 di 42
6. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO	21 di 42
7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	23 di 42
8. SEZIONE CYBER RISK	29 di 42
9. SEZIONE TUTELA LEGALE	30 di 42
10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	33 di 42
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	39 di 42
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	42 di 42

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a inondazione, alluvione, rotture accidentali.
- **Alluvione e inondazione:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivati da Fenomeni atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Archivio:** complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su supporto informatico.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione come definito dall'Art 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Atti di terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
- **Atto doloso informatico (Cyber crime):** atto illecito commesso deliberatamente da un Prestatore di lavoro dell'Assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, computer Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che consiste nell'introduzione, alterazione o distruzione dei dati dell'Assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell'Assicurato.
- **Cavi:** fasci di fili conduttori di qualsiasi natura e tipo rivestito di uno strato di materiale isolante o di protezione collegati alle Cose assicurate.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Contratto di Manutenzione:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e aziende specializzate le cui prestazioni consistono in tutte le azioni tecniche, meccaniche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere i beni assicurati in uno stato in cui siano atti ad eseguire la funzione richiesta ovvero assicurarne la disponibilità e l'efficienza, evitando l'insorgenza di guasti o anomalie che ne pregiudichino la funzionalità e la sicurezza. A titolo esemplificativo: controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

Le prestazioni vengono classificate come segue:

- Manutenzione ordinaria (o di mantenimento): ossia tutte le operazioni, normalmente prescritte dal costruttore e/o fornitore dei beni, saltuarie o periodiche, intendendosi per tali:

- ingrassaggi;
- controllo livelli fluidi, rabbocchi di lubrificante e analisi chimico-fisica;
- controlli visivi, pulizie;

svolta direttamente dall'Assicurato o da azienda specializzata.

- **Manutenzione preventiva:** ossia tutti gli interventi ordinari non eseguibili in esercizio, normalmente prescritti dal costruttore e/o fornitore, intendendosi per tali sostituzione e/o riparazione di componenti meccanici, elettrici ed elettronici svolta esclusivamente da un'azienda specializzata con la quale sia stato sottoscritto regolare contratto.
 - **Manutenzione straordinaria:** ossia la revisione totale - prescritta dal costruttore e/o fornitore al raggiungimento del numero di ore di funzionamento massimo previsto - con sostituzione di tutti i componenti usurati, controlli e collaudi (sostituzione pistoni, camicie, bruciatori, controlli di funzionalità, ecc.) svolta esclusivamente da un'azienda specializzata con la quale sia stato sottoscritto regolare contratto.
- **Cose** (Sezione Responsabilità civile verso terzi): oggetti materiali e animali.
 - **Cose assicurate:** Impianto eolico.
 - **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
 - **Danni corporali** (Sezione Responsabilità civile verso terzi): morte o lesioni personali.
 - **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
 - **Danni materiali** (Sezione Responsabilità civile verso terzi): la distruzione o il deterioramento di cose.
 - **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità delle Cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
 - **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
 - **Denial of service:** privazione totale o parziale di origine dolosa dell'utilizzo delle risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato:
 - in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei dati;
 - dovuta ad un attacco attraverso l'uso di una o più reti di telecomunicazioni (es. Internet) progettato e mirato ad interrompere le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato.
 - **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
 - **Fenomeni atmosferici:** per Fenomeni atmosferici si intende il presentarsi dei seguenti fenomeni:
 - neve;
 - grandine;
 - bufera;
 - trombe d'aria;
 - uragani;
 - tempesta;

- vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

- **Fenomeno elettrico:** per fenomeno elettrico si intende:
 - corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
 - variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
 - sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
 - arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
- **Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti, eccetto che per quanto riguarda la liquidazione del danno ai sensi della Sezione Furto e Rapina, per la quale si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **GR:** gestore della Rete.
- **GSE:** gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.).
- **Impianto eolico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da aerogeneratori, strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, cabina-stazione di consegna, Cavi, sistemi di allarme e antintrusione
- **Incendio:** la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inverter:** dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
- **IVASS:** istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile.

- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatori di lavoro:** i prestatori di lavoro subordinato (dirigenti, quadri, impiegati e operai), ivi compresi i soggetti nominati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità al D. Lgs. 276/2003 s.m.i., formalmente incaricati della gestione e manutenzione dell'impianto.
- **Prodotto:** energia elettrica immessa in rete, prodotta esclusivamente dai macchinari assicurati.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Rapina/estorsione:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti, eccetto che per quanto riguarda la liquidazione del danno ai sensi della Sezione Furto e Rapina, per la quale si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Sinistro** (Garanzia supplementare: Responsabilità civile da prodotto difettoso): la richiesta di Risarcimento danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
- **Sinistro in serie** (Garanzia supplementare: Responsabilità civile da prodotto difettoso): più sinistri originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempi diversi.
- **Sistema informatico:** l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati.
- **Sistema SCADA:** acronimo dell'inglese "Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati": indica un Sistema informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio.
- **Sistema telematico:** insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati e

di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

- **Società:** l'impresa assicuratrice, Unipolsai Assicurazioni S.p.A..
- **Somma Assicurata/Massimale:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza²

Il contratto è prorogato per un anno e così successivamente con tacito rinnovo in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. Se il contratto ha una durata superiore ai 5 (cinque) anni il Contraente può esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi 5 (cinque) anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma, codice civile.; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.

Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale,

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.



2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.



senza obbligo di disdetta.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

E' inoltre prevista la possibilità per la Società e il Contraente, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, Atti di terrorismo, sabotaggio e Fenomeni Atmosferici presenti nella sezione Danni ai beni, e dalle garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento presenti nella sezione Eventi catastrofali, anche se il contratto ha durata poliennale, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutti gli altri Rischi assicurati.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali, da conteggiarsi:

- per le garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, Atti di terrorismo, sabotaggio e Fenomeni atmosferici sulla base del 5% del tasso netto annuo della sezione Danni ai beni riferito alle partite Fabbricato e Macchinario;
- per le garanzie Terremoto e Alluvione, Inondazione, Allagamento sulla base del tasso netto della relativa sezione.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio ³⁴

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio.

Che obblighi ho

Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.8 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Altre norme

Art. 1.10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.12 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione

dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie Furto e Rapina, l'Indennizzo verrà determinato senza tener conto dello Scoperto o della Franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Relativamente alla garanzia Guasti Macchine e/o Fenomeno Elettrico in presenza di altre coperture (ad esempio contratti di manutenzione con questa estensione) ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali contratti o assicurazioni.

Art. 1.14 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.15 - Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.16 - Conservazione delle Cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 1.17 Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, collaudate ed installate da soggetti abilitati, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono compresi i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 2.1.1 - Onorari periti a percentuale

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò **fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo con il massimo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.**

Art. 2.1.2 - Onorari architetti ingegneri e consulenti

La Società rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato alle Cose assicurate, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente estensione di garanzia è prestata **entro il 2% dell'Indennizzo con il massimo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.**

Art. 2.1.3 - Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa, altresì, le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.**

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.**

Art. 2.2 - Delimitazioni di garanzia

Per le garanzie sottoindicate, **la Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo stabilito nella tabella riepilogativa di Polizza, previa applicazione di Scoperti e Franchigie ivi indicati.**

- Relativamente ai danni avvenuti a seguito o in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, **la Società non indennizza i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre. Inoltre, limitatamente ai danni causati da Atti di terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizza i danni:**
 - da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
 - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

- Relativamente ai danni causati da Fenomeni atmosferici, la Società non indennizza i danni:
 - causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- cedimento o franamento o smottamento del terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da sovraccarico neve ai Fabbricati qualora gli stessi non siano conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi di neve;

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **relativamente ai Fenomeni atmosferici**, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

- Relativamente ai danni ai Cavi la Società indennizza i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere per il ripristino.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. furto, Rapina/estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
5. guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico;
6. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, valanghe e slavine, crollo e collasso strutturale;
7. Terremoto;
8. eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree;
9. Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;
10. inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
11. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, brina, condensa, siccità, animali e vegetali in genere, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
12. trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
13. natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
14. attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
15. indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
16. difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
17. inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
18. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il manutentore o l'installatore;
19. montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;
20. di deperimento, logoramento o usura, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione,

- deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione;
21. ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati;
 22. sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;

23 Beni in Leasing.

Inoltre, sono esclusi i danni:

24. a linee di distribuzione e trasmissione di energia;
25. a flora e fauna, terreno (comprendente terreno di superficie), riporti, drenaggi, ponti, moli, banchine, qualsiasi proprietà off-shore;
26. derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, salvo che siano diretta conseguenza di un Danno materiale e diretto non altrimenti escluso.

Come personalizzare⁵

Art. 2.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.5 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza e con l'applicazione di uno scoperto e un minimo non indennizzabili come riportato nel prospetto riepilogativo di Polizza..

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

5 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari e Condizioni Specifiche che ampliano la copertura assicurativa.



L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 comma 3 del codice civile.⁶

Come assicura

Art. 2. 6 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste dalla presente sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

6 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?
Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile citati nel contratto, al fondo delle condizioni di assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Cosa assicura

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o Fenomeno elettrico alle Cose assicurate anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate ed in funzione, salvo quanto in seguito espressamente escluso.

Art. 3.2 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni imputabili a Fenomeni elettrici trasmessi tramite la rete di distribuzione elettrica gli stessi sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) le Cose assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori.

In caso di sinistro, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione della Franchigia indicata nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca le Cose assicurate senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 20% del danno e la Franchigia indicata nel prospetto riepilogativo di Polizza. Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto pari al 40% del danno e della Franchigia indicata nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di deperimento, logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, ossidazione, cavitazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- 2) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati nonché dal mancato rispetto delle procedure di avviamento, gestione e arresto dei macchinari; restano inclusi i danni derivanti da errori di manovra provocati dall'operatore sempre che tali errori non costituiscano una prassi operativa consolidata ed in contrasto con le prescrizioni e le procedure di gestione corretta e prescritta dal costruttore/venditore;
- 3) da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- 4) da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di manutenzione, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- 5) causati da montaggi e smontaggi non connessi a ordinaria manutenzione;
- 6) alle batterie di accumulo;
- 7) in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da Sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi;

Come assicura

Art. 3.4 - Trasformatori e Inverter

Per i trasformatori e gli Inverter in esercizio da oltre 10 anni, la determinazione del danno agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro.

Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 5% (cinque per cento) del costo di rimpiazzo

a nuovo degli avvolgimenti o pacchi lamellari per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il decimo, sino ad un massimo del 50 % (cinquanta per cento).

Art. 3.5 - Obbligo di sottoscrizione Contratto di manutenzione

È fatto obbligo al Contraente/Assicurato di sottoscrivere e mantenere efficace col fornitore/costruttore dell'Impianto eolico o con azienda specializzata del settore, un Contratto di manutenzione.

L'inadempimento della presente prescrizione comporta l'inoperatività della sezione Guasti Macchine e Fenomeno elettrico.

Cosa assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da furto o Rapina/estorsione delle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.

La presente garanzia è operante esclusivamente a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono installate le Cose assicurate:

1. violando le difese esterne della recinzione o del Fabbricato mediante:
 - a) rottura o scasso;
 - b) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refertiva, a locali chiusi.

La garanzia è prestata applicando lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 4.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni da furto:

- 1) verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio, Terremoto, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano i luoghi contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei luoghi che le contengono;
 - persone legate con le persone di cui al precedente punto 2) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- 4) verificatisi in ubicazioni diverse da quelle espressamente identificate in Polizza.

Come assicura

Art. 4.3 - Cavi

Relativamente ai Cavi che collegano l'impianto alla sottostazione di allaccio alla rete, la garanzia furto viene prestata:

- per tutte le tipologie di cavi ad eccezione di quelli in rame, fino alla concorrenza dell'importo previsto nel prospetto riepilogativo di Polizza e con l'applicazione dello Scoperto ivi indicato.
- per i cavi in rame la garanzia è operante solo se gli stessi sono interrati e con la prescrizione che i pozzetti di accesso ai cavi siano cementificati (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimuovibile solo tramite mezzo meccanico). In caso di assenza, non conformità o comunque mancata operatività di tale requisito la Società applica lo Scoperto maggiorato indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Art. 4.4 - Recupero delle cose rubate⁷

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

Art. 4.5 - Primo rischio assoluto⁸

In deroga all'art. 10.5 "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano le Sezioni di Polizza Danni ai Beni, Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico, Furto e Rapina, la garanzia viene prestata di comune accordo tra le parti a Primo rischio assoluto.

Art. 4.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro - Reintegro, a richiesta, delle somme assicurate

In caso di Sinistro, la somma assicurata e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Si conviene che, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso scritto della Società, la somma assicurata e i relativi limiti di Indennizzo, ridottisi in seguito a Sinistro, ripristinati gli eventuali sistemi di sicurezza, potranno essere reintegrati nei loro valori originari, e ciò fino al raggiungimento della somma o dei limiti inizialmente previsti.

7 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

8 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per le Cose assicurate = € 10.000,00

- Danno causato dall'Incendio (valore delle Cose assicurate distrutte) = € 20.000,00

- Valore totale accertato delle Cose assicurate al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del valore delle Cose assicurate (€ 10.000,00 / € 50.000,00).

Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

Definito e liquidato il Sinistro, il Contraente/Assicurato si impegna a corrispondere il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del Periodo assicurativo in corso. La tassazione applicata si intenderà quella riportata nella scheda inerente i valori assicurati e tassazioni previsti in Polizza.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle altre condizioni di Polizza.

5.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulla Cosa assicurata;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti.

Come assicura

Art. 5.1.3 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione", delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con

9 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione- Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 5.1.4 - Limite di Indennizzo

Relativamente alla presente garanzia, la Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo stabilito nel prospetto riepilogativo di Polizza.

5.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa Assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da Fenomeni atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulla cosa assicurata.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- c) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- d) causati da crollo e collasso strutturale;
- e) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, rigurgito di fognature.

Art. 5.2.3 - Limite d'Indennizzo

Relativamente alla presente garanzia, la Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo stabilito in prospetto riepilogativo di Polizza.

Cosa assicura

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società indennizza le perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica, a causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose assicurate, ai sensi delle Sezioni Danni ai beni e/o Guasti Macchine e Fenomeno elettrico e/o Furto e Rapina e/o Eventi Catastrofici e/o Cyber Risk, a condizione che:

- a) tale Sinistro sia indennizzabile e purché le garanzie relative a dette Sezioni siano state rese operanti;
- b) l'Impianto sia collegato alla rete elettrica.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del Macchinario danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del Macchinario danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del Macchinario danneggiato, distrutto o sottratto;

Art. 6.3 - Franchigia temporale

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla Somma Assicurata moltiplicata per i giorni di franchigia temporale indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza, divisa per l'Anno, ossia 365 giorni.

Come assicura

Art. 6.4 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio per impianti atti alla produzione di energia elettrica

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR e dell'eventuale valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite i dati registrati ed archiviati dal contatore di energia, relativamente al periodo antecedente il Sinistro fino alla data di allaccio dell'impianto alla rete con un massimo di trentasei mesi;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.
2. il valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

Art. 6.5 - Periodo di Indennizzo

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro, da indicarsi in giorni nel prospetto riepilogativo di Polizza,

durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il Danno materiale e diretto e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto danneggiato, **comunque non oltre la durata massima riportata nel prospetto riepilogativo di Polizza.**

Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Art. 6.6 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell'impianto.

Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente alla parte dell'impianto che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

Art. 6.7 - Interruzione pubblici servizi

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas), posto ad una distanza massima di 1 km dal perimetro dell'ubicazione assicurata, utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata, è colpito da un danno indennizzabile a termini di Polizza, e questo causi un'interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle Cose assicurate e le eventuali perdite e spese che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate, **per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) settimane consecutive**, in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.

Art. 6.8 - Divieto di accesso per ordine dell'Autorità

Nel caso in cui l'accesso all'ubicazione assicurata sia precluso per ordine dell'Autorità a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni e/o Catastrofali e/o Cyber Risk che abbia colpito beni ivi assicurati, l'esclusione di cui all'art. Art. 2.5 - "Esclusioni" lett. a) che precede sarà inoperante, limitatamente al caso suddetto, **per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) settimane consecutive dal giorno di emanazione dell'ordine da parte dell'Autorità.**

Art. 6.9 - Franchigie su danni materiali e garanzie contrattuali

Qualora l'importo del danno materiale alle Cose assicurate liquidabile ai sensi delle Sezioni Danni ai beni e/o Guasti Macchine e Fenomeno elettrico e/o Furto e Rapina e/o Eventi Catastrofali e/o Cyber Risk risulti interamente assorbito dalla Franchigia, non trova applicazione la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti a quella dei danni materiali diretti.

Uguualmente, qualora il danno materiale alle Cose assicurate non risulti indennizzabile ai sensi dell'esclusione di cui all'art. 2.3 numero 18, non trova applicazione la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti a quella dei danni materiali diretti.

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali e Danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle Cose assicurate. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 7.2 - Attività Complementari

A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione copre i Rischi inerenti:

a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi;

b) ai danni ai veicoli a motore trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) comprendono anche i danni ai veicoli a motore di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione, con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e di quelli conseguenti al mancato uso.

c) all'impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà ed uso di cani;

d) alla proprietà e/o all'uso di macchinari, impianti e veicoli in genere, di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per le attività descritte in Polizza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.5 punti A3 e A4 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" che segue.

Art. 7.3 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione R.C.T.

a) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni. L'Assicurazione inoltre, vale anche per la responsabilità civile imputabile al responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo. 81/2008 e s.m.i. (sia o meno dipendente dell'Assicurato). Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, i Prestatori di lavoro vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 7.8.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro- R.C.O.

b) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
2. per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

d) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

e) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

f) Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari e condutture.

La presente garanzia è prestata con il limite di Risarcimento e lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

g) Danni alle cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i Danni a cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni da Incendio ed alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in Polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

h) Committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto legislativo. 81/2008 s.m.i. nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008.

i) Danni da furto agevolato da impalcature e ponteggi

la garanzia comprende i danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e/o in custodia dello stesso, nonché di macchinari ed attrezzature di proprietà o in uso, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente garanzia si intende prestata con il limite di Risarcimento e lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

j) Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Qualora per lo stesso rischio esista analogo copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il limite di Risarcimento e lo Scoperto e la Franchigia indicati nel prospetto riepilogativo di Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 7. 4 - Soggetti non considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 7.3 lett. b) e c);
- d) gli appaltatori e subappaltatori e loro dipendenti;
- e) le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.5 - Esclusioni

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- A1 provocati da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro salvo quanto disposto all'art. 7.3 lett. c);
- A2 da furto, salvo quanto disposto dall'art. 7.3 lett. i);
- A3 da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- A4 da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- A5 a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dall'art. 7.3 lett. h);
- A6 alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- A7 a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- A8 alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- A9 cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- A10 conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dall'art. 7.3 lett. g);
- A11 derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- A12 a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
- A13 a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti;
- A14 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- A15 da detenzione o impiego di esplosivi;
- A16 derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- A17 derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- A18 derivanti sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche e ingegneria genetica;
- A19 da produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;

- A20 verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- A21 inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.

Art. 7.6 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della presente Sezione comportante un danno a Cose, la Società applica una Franchigia indicata nel prospetto riepilogativo di Polizza, fermi comunque Scoperti e Franchigie superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 7.7 - Secondo rischio

Qualora l'Assicurato abbia in corso - e siano operanti - altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività, la copertura assicurativa prevista dalla presente sezione verrà prestata a secondo rischio, ossia per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato in Polizza.

Come personalizzare

Art. 7.8 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.8.1 - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro, anche se distaccati presso terzi o altre società controllate, controllanti o collegate.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 e s.m.i;
2. NPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222 e s.m.i;
3. altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie (a titolo esemplificativo, ma non limitativo, la Cassa Marittima, Cassa Ingegneri e simili).

Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).

In caso di Sinistro, escluso il caso morte, la Società applica una Franchigia di € 2.500 per ogni Prestatore di lavoro infortunato.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Si precisa che la presente garanzia supplementare è prestata per un numero massimo di Prestatori di lavoro pari a tre unità, formalmente incaricati della gestione e/o manutenzione dell'Impianto.

Art. 7.8.2 - Rischi esclusi dall'Assicurazione R.C.O.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:

- B1 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- B2 da detenzione o impiego di esplosivi;
- B3 derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza

- contenente asbesto;
- B4 derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- B5 derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività Biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- B6 verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- B7 inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.

Art. 7.8.3 - Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.O è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 7.8.4 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O., il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile verso terzi indicato in Polizza.

Art. 7.8.5 - Secondo rischio

Qualora l'Assicurato abbia in corso - e siano operanti - altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della attività, la copertura assicurativa prevista dalla garanzia R.C.O. verrà prestata in secondo rischio, ossia per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato in Polizza.

Art. 7.9 Assicurazione Responsabilità civile da prodotto difettoso (R.C.P.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto del prodotto, dopo la consegna a terzi, per Danni corporali e per Danni materiali di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un evento dannoso verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Art. 7.9.1- Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione R.C.P.

La garanzia comprende inoltre i danni a terzi derivanti da:

- a) errata concezione/progettazione;
- b) errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- c) errato o difettoso imballaggio;
- d) errata o difettosa conservazione;
- e) interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile, con il limite di Risarcimento indicato nel prospetto riepilogativo.

Art. 7.9.2 - Soggetti non considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.P.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.9.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione R.C.P.

L'Assicurazione non comprende:

- a. le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

- c. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e. i danni derivanti da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeronautico e aerospaziale;
- f. i Risarcimenti a Carattere Punitivo (Punitive or Exemplary Damages);
- g. i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a Inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i. i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- j. i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
- k. i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività di biotecnologia, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- l. i danni relativi a malattie classificate come T.S.E., e i danni causati da muffe tossiche, funghi e spore in genere;
- m. i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- n. i danni derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- o. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- p. i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza del Prodotto, in vigore al momento della messa in circolazione del Prodotto.

Art. 7.9.4 - Inizio e termine della garanzia R.C.P.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presente garanzia.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 (due) anni dalla cessazione della stessa.

Art. 7.9.5 - Limite di Risarcimento della Garanzia R.C.P.

Il Massimale indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- a) per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatosi in tale periodo;
- b) per i Sinistri in serie.

Art. 7.9.6 - Limiti Territoriali dell'Assicurazione R.C.P.

In deroga all'art. 1.17 "Validità territoriale" delle Norme che regolano il contratto in generale, l'assicurazione R.C.P. vale per il prodotto venduto dall'Assicurato nell'Unione Europea o in Svizzera.

Cosa assicura

Art. 8.1 - Copertura dei danni derivanti da Cyber Crime

Le Assicurazioni di cui alle Sezioni Danni ai beni, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Protezione del reddito - ove operanti - valgono anche se i relativi danni indennizzabili risultano determinati, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, dal fatto di chiunque:

1. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico, introducendosi o operando abusivamente sui medesimi;
2. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico oppure causi la distruzione, la perdita o l'accesso non autorizzato ai Dati ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo Dati senza autorizzazione, installando abusivamente Programmi, cancellando/disabilitando l'antivirus o introducendo/diffondendo Malware nel Sistema medesimo;
3. sottragga, danneggi, causi la perdita o alterazione di Dati o Archivi o Programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali Dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte dell'Assicurato; sono inclusi gli attacchi Denial of service;
4. formi falsamente ovvero alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o di documenti ivi contenuti;
5. utilizzi indebitamente connettività, sia internet che intranet, a danno dei Sistemi informatici dell'Assicurato, ivi compresi i Sistemi SCADA.

Cosa assicura**Art. 9.1 - Garanzia Base¹⁰**

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita (11) o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG - società incaricata per la gestione dei Sinistri Tutela Legale - non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 9.2 - Prestazioni garantite

Vengono garantite le seguenti prestazioni a tutela dei diritti del Contraente:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
2. Difesa penale per delitti dolosi. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

10 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero 045.8290557

oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE"

11 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE"

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività del singolo impianto indicato in Polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Cosa NON assicura

Art. 9.3 - Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide:

- a) per vertenze in materia di diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) per vertenze in materia fiscale o amministrativa;
- c) per vertenze originate da fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze derivanti da attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) per vertenze originate da fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) per vertenze in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) per vertenze in materia di compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) per vertenze in materia di circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) per vertenze originate da fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) per vertenze originate da fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) per vertenze in materia di fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) per vertenze in materia di prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- m) per vertenze in materia di compravendita o permuta di immobili;
- n) per vertenze originate da interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- o) per vertenze in materia di affitto d'azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e di contratti di leasing immobiliare;
- p) per vertenze originate dalla fabbricazione o dalla commercializzazione di esplosivi o dalla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- q) per vertenze originate dall'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r) per vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- s) per vertenze originate dall'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;

- t) per vertenze originate dall'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- u) per vertenze in materia di contratti di Agenzia, rappresentanza o mandato;
- v) per le vertenze con la Società;
- w) per vertenze in materia di adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per vertenze in materia di abuso di minori e alla relativa difesa penale.

Come personalizzare

Art. 9.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 9.5 - Sanzioni amministrative da parte del GSE

La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa di decadenza - riconfigurazione - ridefinizione - mancato riconoscimento - restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa).

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di accoglimento del ricorso.**

Art. 9.6 - Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi

Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte relative alla manutenzione dell'impianto, **sempre che il valore in lite sia superiore a € 2.000,00 (duemila).**

Come assicura

Art. 9.7 - Soggetti Assicurati

Le prestazioni di cui all'art. 9.1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati come di seguito identificati: quali il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore o il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.**

Art. 9.8 - Ambito di operatività del contratto con riferimento alla garanzia Tutela legale

Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell'ambito della proprietà, conduzione o gestione dell'impianto idroelettrico, compresa la produzione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi.

Art. 9.9 - Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in Polizza.

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa di rimborso del premio pagato e non goduto. Il Contraente che, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in Polizza, **deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell'art. 10.13 "Insorgenza del sinistro" del presente contratto. Se non vi provvede il Contraente rimane obbligato al pagamento del Premio.**

In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i Premi relativi al Periodo assicurativo in corso.

Art. 10.1 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, comunicando per iscritto data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno;
- c) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail o fax diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società, in caso di Sinistro grave.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) in caso di Incendio, furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;¹²
- e) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
- g) tenere a disposizione della Società e dei periti i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, in relazione alla cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Relativamente ai danni riconducibili alla Sezione Responsabilità civile verso terzi, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

1. darne avviso, preceduto da comunicazione e-mail o fax per i Sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sinistro;
2. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di qualsiasi pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

12 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



Art. 10.2 - Franchigia e Scoperto

Il pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento sarà effettuato, per singolo Sinistro che avvenga nel corso del Periodo assicurativo, **previa detrazione dell'importo di Franchigie e/o Scoperti specificatamente stabilito nel prospetto riepilogativo di Polizza.**

Norme per le Sezioni

DANNI A BENI - GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO - FURTO E RAPINA - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DEL REDDITO

Art. 10.3 - Valore delle Cose assicurate

Il valore delle Cose assicurate, al momento del Sinistro, è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Art. 10.4 - Determinazione del danno

Relativamente al Fabbricato la determinazione del danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi.

Relativamente ai Macchinari la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come al punto 1) defalcato dell'importo come al punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida **a condizione che:**

- a) i danni si siano verificati entro 5 (cinque) anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 (sei) mesi dalla data del Sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del Macchinario danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà l'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 10.5 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente eccedeva al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro.

Art. 10.6 - Parziale deroga alla Regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 10.5 "Assicurazione parziale", si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui Somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro. Qualora inferiore, il disposto del presente articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. La presente condizione non opera in riferimento ai termini di cui alla Sezione Furto e Rapina, ove attivata.

Art. 10.7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 10.8- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10.9 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti, previo accordo;

oppure, in difetto di accordo:

b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 10.10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10.1 "Obblighi in caso di Sinistro" delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 10.4 "Determinazione del danno" e dell'Art. 6.4 "Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio";
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 10.9 "Controversie e procedure per l'accertamento del danno" lett. b) che precede, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10.11 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (limitatamente alla Garanzia Supplementare Art. 2.5 "Ricorsi terzi") - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"

Art. 10.12 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione

TUTELA LEGALE

Relativamente alle Sezioni Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 10.13 - Insorgenza del sinistro

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

Art. 10.14 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 10.15 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 11.16 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 10.16 - Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli avvocati del Foro competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'avvocato così individuato.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato degli avvocati.

Art. 10.17 - Disaccordo con la Società in merito alla gestione del Sinistro

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Le spese del terzo perito/arbitro devono essere poste a carico della parte soccombete.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziarica, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 10.18 - Recupero di somme anticipate dalla Società

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 9.1 "Garanzia Base", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Norme per la Sezione

RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.19 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Testo articoli del Codice civile richiamati nel contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 - Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle Cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle Cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Provider	Recapiti
ARAG	Telefono: 045 8290411 Fax (per invio denuncia Sinistro): 045 8290557 Fax (per invio successiva documentazione Sinistro): 045 8290449 e-mail (per invio denuncia Sinistro): denunce@arag.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali

dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statisticotarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

